REGOLAMENTO (CEE) N. 2637/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1970

che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (5), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (6), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/70 (7), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (8), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/70 (9), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione dell'olio d'oliva (10), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2555/70 (11) in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (12), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (13), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (14), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (15), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 15, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (16), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/70 (17), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 540/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (18), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo alle disposizioni complementari sulle organizzazioni comuni del mercato vitivinicolo (19), modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che la regolamentazione comunitaria relativa ai vari settori compresi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli dispone

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(5) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.
(6) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(7) GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 1.
(8) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2464/67.
(9) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 8.
(10) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(11) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 6.
(12) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(13) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(14) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(15) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(16) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(17) GU n. L 246 del 12. 11. 1970, pag. 4.
(18) GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 1.
(19) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

che a partire dal 1° gennaio 1971 i titoli d'importazione e di esportazione ed i certificati di fissazione anticipata sono validi per un'operazione effettuata nella Comunità ; che il regolamento (CEE) n. 1373/70 della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce modalità comuni d'applicazione per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativa a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico [1], ha fissato le disposizioni comuni ai vari settori di prodotti agricoli interessati, applicabili al regime predetto, abrogando le corrispondenti disposizioni attualmente in vigore in ciascun settore ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1373/70 suddetto ha mantenuto in vigore alcune disposizioni specifiche di ciascun settore di prodotti, relative al regime dei titoli ; che è opportuno riunire in un testo unico dette disposizioni, armonizzandole nella misura del possibile e completandole se del caso ;

considerando che, in alcuni casi, i titoli sono rilasciati per operazioni effettuate con prodotti originari, in provenienza od a destinazione di alcuni paesi, o per alcuni scopi ; che è opportuno precisare che tali titoli sono valevoli unicamente per le operazioni per le quali essi sono stati rilasciati ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, la durata di validità dei titoli decorre dalla data del deposito della domanda considerata quale data di rilascio ; che tuttavia, in alcuni settori, detto rilascio ha luogo dopo qualche tempo per permettere di valutare la situazione del mercato ; che in tali casi non è opportuno applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sopracitato ;

considerando che, a seguito della modifica apportata dal regolamento (CEE) n. 2554/70 alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE, è opportuno stabilire in questo settore l'insieme delle modalità d'applicazione relative al predetto articolo secondo la procedura del Comitato di gestione ; che è opportuno riprendere, armonizzandole su alcuni punti, le disposizioni finora applicate ;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento n. 142/67/CEE istituisce un regime di titoli di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione nel settore dei semi oleosi ; che conviene stabilire le modalità particolari per quanto concerne il predetto regime, adattando le disposizioni già in vigore per quanto riguarda la fissazione anticipata della restituzione applicabile al settore considerato ;

considerando che dai formulari relativi all'esportazione, allegati al regolamento (CEE) n. 1373/70, risulta che i titoli corrispondenti possono riferirsi a più prodotti nei casi previsti dalla regolamentazione comunitaria ; che l'applicazione di tale regola è necessaria nei casi in cui alcune suddivisioni della nomenclatura utilizzata per le restituzioni comprendono due sottovoci tariffarie, nonché nei casi in cui la composizione esatta dei prodotti può essere conosciuta soltanto dopo la loro fabbricazione ;

considerando che dall'articolo 25 del regolamento n. 1009/67/CEE risulta che lo zucchero non denaturato prodotto oltre la quota massima non può essere esportato con beneficio di restituzione ; che è pertanto opportuno prevedere l'apposizione di appropriate menzioni sui titoli di esportazione relativi a tali operazioni ;

considerando che per quanto concerne i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in caso di gare indette dalle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro e non appartenenti a quest'ultimo, la quantità di prodotti da consegnare può essere conosciuta con precisione solo al termine del periodo previsto nel bando di gara per la consegna ; che in tal caso è possibile rilasciare i relativi titoli d'esportazione solamente per i quantitativi corrispondenti alle consegne prevedibili ; che è da un lato opportuno, nei casi in cui la quantità di prodotti da consegnare si rivela superiore a quella inizialmente prevista, procedere al rilascio di titoli complementari, e dall'altro che l'operazione sia saldata solamente alla scadenza del periodo previsto per la consegna ;

considerando che dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce le regole generali relative al regime speciale all'importazione di alcune carni congelate destinate alla trasformazione [2] risulta che le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b) aa), del regolamento (CEE) n. 805/68 si applicano solo quando si constata che alcune condizioni sono adempiute o sono sul punto di esserlo ; che, poichè tali condizioni non possono essere adempiute a breve scadenza, non è necessario mantenere in vigore le corrispondenti misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1083/68 della Commissione, del 28 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'ap-

(1) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 7.

plicazione relative ai titoli d'importazione nel settore della carne bovina (1) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi ai pareri espressi dai Comitati di gestione per i grassi, i cereali, la carne di pollame e le uova, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari, la carne bovina, i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione, per settore, del regime di titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata, istituito da :

— l'articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE,
— l'articolo 12 del regolamento n. 120/67/CEE,
— l'articolo 4bis del regolamento n. 142/67/CEE,
— l'articolo 10 del regolamento n. 359/67/CEE,
— l'articolo 5bis del regolamento n. 175/67/CEE,
— l'articolo 11 del regolamento n. 1009/67/CEE,
— l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 804/68,
— l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 805/68,
— l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 865/68,
— l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 204/69,
— l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 816/70.

(1) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 11.

TITOLO I

SETTORE DELLE MATERIE GRASSE

Sottotitolo I — Settore dell'olio d'oliva : titolo d'importazione e d'esportazione

Articolo 2

Allo scopo di ottenere il beneficio del regime speciale previsto nei regolamenti adottati per l'esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità ed alcuni paesi, la domanda del titolo d'importazione nonché il titolo devono recare, nelle caselle n. 13 e n. 14, l'indicazione del paese cui si fa riferimento.

In tal caso, il titolo obbliga ad importare, dal paese indicato, il prodotto rispondente alle condizioni previste nei regolamenti di cui al precedente comma e per il quale è rilasciato il titolo.

Articolo 3

La domanda del titolo d'esportazione, con fissazione anticipata della restituzione depositata l'ultimo giorno feriale del mese, si considera depositata il primo giorno feriale del mese seguente.

Articolo 4

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE e dell'articolo 6 del regolamento n. 162/66/CEE, il titolo è rilasciato il quarto giorno feriale successivo a quello del deposito della domanda.

Articolo 5

1. Il titolo senza fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è valido a partire dalla data del rilascio effettivo fino allo scadere del terzo mese successivo.

2. Il titolo d'importazione, con fissazione anticipata del prelievo, è valido per trenta giorni dalla data del rilascio effettivo.

3. Il titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo fino allo scadere del secondo mese successivo.

Articolo 6

1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli senza fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli con fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è di 4 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

Articolo 7

Se, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1373/70, è prolungata la durata di validità del titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, il tasso della restituzione è quello prefissato per l'ultimo mese di validità del titolo prima della sua proroga.

Articolo 8

1. L'autorizzazione d'importare in esenzione da prelievo, prevista all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 171/67/CEE, è concessa a condizione che l'interessato ne abbia fatto richiesta all'atto del deposito della domanda del titolo d'esportazione e nella misura in cui fornisca la prova che l'esportazione è stata effettuata.

2. La domanda del titolo d'esportazione ed il titolo debbono recare, nella casella 12, la menzione EX/IM. Il titolo deve recare, nella casella 18, una delle seguenti menzioni :

« senza restituzione in contanti »
« sans restitution en espèce »
« ohne Barerstattung »
« Zonder restitutie in geld ».

3. Il titolo d'importazione in esenzione da prelievo può essere richiesto unicamente se è stato adempiuto l'obbligo derivante dal titolo di esportazione oppure alla scadenza della sua validità. La domanda è presentata all'organismo che ha emesso il titolo di esportazione, entro e non oltre il 15° giorno successivo allo scadere della validità di quest'ultimo. Il titolo d'importazione è rilasciato a concorrenza dei quantitativi effettivamente esportati, applicando i rapporti di cui al paragrafo 5, qualora siano state addotte le prove richieste per lo svincolo della cauzione relativa al titolo di esportazione.

La domanda del titolo d'importazione ed il titolo devono recare, nella casella n. 12, la menzione EX/IM.

Il titolo deve recare, nella casella 20, una della seguenti menzioni :

« esenzione da prelievo »
« franchise de prélèvement »
« Abschöpfungsfrei »
« vrijdom van heffing »

4. I titoli d'importazione e d'esportazione sono validi dalla data del loro rilascio effettivo fino allo scadere del terzo mese successivo a quello del rilascio. Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 171/67/CEE scade con la cessazione di validità del titolo d'importazione.

5. Il quantitativo e la qualità d'olio da importare per 100 kg d'olio esportati sono fissati come segue :

a) 100 kg d'olio vergine di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, se l'olio esportato rientra in tale sottovoce,

b) 111 kg d'olio vergine di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, se l'olio esportato rientra nella sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune ;

c) 149 kg d'olio diverso dal vergine di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, se l'olio esportato rientra nella sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune.

6. L'esenzione da prelievo non si applica al quantitativo del prodotto importato che, per effetto della tolleranza, supera il quantitativo indicato nel titolo d'importazione.

Sottotitolo II — Settore dei semi oleosi : titoli di prefissazione

Articolo 9

La domanda di titolo depositata l'ultimo giorno feriale del mese si considera depositata il primo giorno feriale del mese successivo.

Articolo 10

Il quantitativo indicato nel titolo si riferisce ad un prodotto della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo. Il titolo deve recare, nella casella n. 20, una delle seguenti diciture :

« il quantitativo si riferisce alla qualità tipo »

« Menge bezogen auf die Standardqualität »

« la quantité se réfère à la qualité type »

« hoeveelheid heeft betrekking op de standaardkwaliteit ».

Se la qualità del prodotto esportato differisce da detta qualità tipo, il quantitativo da imputare sul titolo è modificato secondo il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione della restituzione.

Articolo 11

1. Il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, fino allo scadere del secondo mese successivo.

2. Tuttavia, per quanto concerne l'esportazione :

a) di semi di colza e di ravizzone verso l'Algeria,

b) di semi di colza e di ravizzone con germogliazione superiore al 90 % o sottoposti allo zolfo, in sacchi, contenenti meno di 0,5 % di impurità, verso l'Argentina, l'Austria, la Danimarca, la Spagna, la Svezia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, il Portogallo, la Svizzera,

il titolo è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, fino allo scadere del sesto mese successivo.

3. Nei casi contemplati di cui al paragrafo 2, lettera b), il titolo è rilasciato unicamente per quantitativi inferiori od uguali a 50 tonnellate.

4. Nei casi contemplati al paragrafo 2, la richiesta di titolo e il titolo devono recare nella casella n. 13 la menzione del o dei paesi di destinazione. Il titolo obbliga ad esportare verso questo o questi paesi.

Articolo 12

1. Per i titoli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il tasso della cauzione è di 3 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

2. Per i titoli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il tasso della cauzione è di 5 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

Articolo 13

Se, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1373/70, la durata di validità del titolo è prolungata, il tasso della restituzione da accordare è quello prefissato per l'ultimo mese di validità del titolo prima della sua proroga.

TITOLO II

SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO : TITOLI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

Articolo 14

Se il quantitativo importato o esportato è inferiore di non oltre il 7 % al quantitativo indicato nel titolo, l'obbligo di importare o esportare si considera soddisfatto.

Articolo 15

Per quanto concerne le domande di titoli d'importazione o d'esportazione relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE e depositate il giovedì, le ore 16.00 e 17.30 di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70 sono sostituite rispettivamente dalle ore 13.00 e 14.30.

Se la riunione del Comitato di gestione del riso è convocata per il riso un giorno diverso dal giovedì e se la Commissione ne ha dato notizia al più tardi una settimana prima che abbia luogo la riunione stessa, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per il giorno annunciato.

Articolo 16

1. Se il titolo d'esportazione è richiesto per una gara o messa in vendita all'asta pubblica indette dagli organismi d'intervento in base agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 376/70, il titolo viene rilasciato solo per i quantitativi per i quali il richiedente sia stato dichiarato aggiudicatario. La cauzione corrispondente al saldo è svincolata.

Il titolo deve recare nella casella n. 18 una delle seguenti diciture :

« valido per (quantitativo in cifre e in lettere) »
« gültig für (Mengen in Zahlen und Worten) »
« valable pour . . . (quantité en chiffres et en lettres)»
« geldig voor . . . (hoeveelheid in cijfers en letters) »

Esso è valido unicamente sino a concorrenza dei quantitativi indicati nella casella n. 18.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo se il richiedente ha presentato una domanda di titoli accompagnata da una domanda di prefissazione della restituzione.

3. Se, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 376/70 è deciso che una offerta è valida solo se accompagnata da una domanda di fissazione anticipata della restituzione per la destinazione di cui trattasi, si applicano ugualmente le disposizioni del presente articolo. In questo caso, il paese di destinazione è indicato nella casella n. 13 e il titolo obbliga ad esportare verso detto paese.

Articolo 17

Per i prodotti di cui alle sottovoci tariffarie 11.01 E e 11.02 A V, l'interessato puó nella domanda di ti-

tolo d'esportazione indicare, nell'ambito di ciascuna di dette sottovoci, due sottovoci contigue. Per i prodotti di cui alle sottovoci tariffarie 23.07 B I aventi un tenore in prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, l'interessato può indicare nella domanda due sottovoci tariffarie come in appresso :

— 23.07 B I a) 1 e 23.07 B I b) 1 oppure
— 23.07 B I a) 2 e 23.07 B I b) 2 oppure
— 23.07 B I b) 1 e 23.07 B I c) 1 oppure
— 23.07 B I b) 2 e 23.07 B I c) 2.

Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprese nel titolo di esportazione.

Articolo 18

Per ottenere il beneficio del regime speciale previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 540/70, la domanda di titolo d'importazione deve recare, nella casella n. 14, il titolo, e nelle caselle 14 e 20 una delle diciture seguenti :

« EAMA/PTOM »
« AASM/ULG »
«SAMA/PTOM »
«GASM/LGO »

Se la domanda di titolo d'importazione è corredata di una domanda di applicazione del prelievo conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 540/70, il titolo deve recare, nella casella n. 20, una delle diciture seguenti :

« Prélèvement demandé conformément à l'article 3 par. 2 R. 540/70 »

« Abschöpfung beantragt gemäß Artikel 3 Abs. 2, VO. 540/70 »

« Prelievo richiesto in conformità dell'articolo 3 par. 2 R. 540/70 »

« Heffing verzocht overeenkomstig artikel 3, lid 2, Verord. 540/70 ».

Nei casi di cui ai commi precedenti, il titolo obbliga ad importare il prodotto originario degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, per il quale è stato rilasciato il titolo.

Articolo 19

Il titolo di esportazione rilasciato per esportazioni da effettuare nel quadro dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione relativa all'aiuto alimentare deve recare, nella casella n. 12, una delle diciture seguenti :

« Aiuto alimentare »
« Aide alimentaire »
« Nahrungsmittelhilfe »
« Voedselhulp »

nonché, nella casella n. 13, la menzione del paese di destinazione. Il titolo rilasciato è valido solo per una esportazione effettuata nel quadro di detta convenzione.

Articolo 20

1. Il titolo d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine del terzo mese successivo.

2. Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine del terzo mese successivo.

3. Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, fino al termine del quarto mese successivo.

Articolo 21

1. Il titolo d'esportazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 120/67/CEE è valido dalla data di rilascio, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine del sesto mese successivo.

2. Il titolo d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 120/67/CEE è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine dell'ottavo mese successivo.

3. Il titolo d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE, ad esclusione del malto, delle farine, delle semole e dei semolini di granoturco, è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine del sesto mese successivo.

4. Il titolo d'esportazione per il malto (voce 11.07 della tariffa doganale comune) è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del

regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine dell'undicesimo mese successivo.

5. Il titolo d'esportazione per le farine di granoturco (sottovoce 11.01 E della tariffa doganale comune) e per le semole o semolini di granoturco (sottovoce 11.02 A V della tariffa doganale comune), è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine del secondo mese successivo.

Articolo 22

1. Il titolo d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine del quinto mese successivo.

2. Il titolo d'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine del secondo mese successivo.

3. Il titolo d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino al termine del terzo mese successivo.

Articolo 23

In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione per le esportazioni di grano tenero, di segala, di orzo, di granturco, di riso e di farina di grano e di segala è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, fino alla data in cui gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione devono essere soddisfatti.

Tuttavia, la durata di validità di tale titolo non può superare i dodici mesi seguenti quello durante il quale è stato rilasciato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

Articolo 24

1. In casi speciali, la durata di validità del titolo d'esportazione per il grano tenero, la segala, l'orzo, il granturco, il riso e le farine di grano e di segala può essere superiore a quella prevista dagli articoli 21, 22, o 23 se l'interessato prevede la possibilità di concludere un contratto di durata superiore.

2. In tal caso, l'interessato presenta all'organismo competente una domanda di titolo d'esportazione corredata da una domanda di fissazione anticipata della restituzione applicabile, il giorno del deposito di tale domanda, per la destinazione prevista, nonchè dall'indicazione della quantità minima e massima che prevede di esportare e dal termine minimo e massimo necessario all'esecuzione dell'operazione prevista. La domanda è accompagnata dalla costituzione di una cauzione speciale, calcolata in base al quantitativo massimo, alla quale si applica l'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1373/70.

3. Lo Stato membro, al cui organismo competente è stata presentata la domanda, presenta la suddetta alla Commissione che delibera secondo la procedura di cui agli articoli 26 dei regolamenti n. 120/67/CEE e n. 359/67/CEE, tenuto conto in particolare della quantità e dell'aspetto economico dell'esportazione e che, in caso di accettazione, fissa in particolare un termine entro il quale l'interessato deve presentare il contratto all'organismo competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.

4. Se la durata di validità fissata per il titolo coincide con quella richiesta, l'interessato presenta all'organismo competente, nel termine fissato conformemente al paragrafo 3, un esemplare firmato del contratto e una copia di questo. Nel contratto sono indicati almeno la quantità oggetto del contratto, che deve essere compresa tra il minimo e il massimo indicati, la destinazione, il termine entro il quale dovrà essere effettuata l'operazione (tale termine deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati), il prezzo fissato per la durata del contratto, nonchè le condizioni di pagamento. Il titolo è quindi rilasciato previa trasformazione della cauzione speciale nella cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE od all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE.

Il paese di destinazione è indicato nella casella n. 13 e il titolo obbliga ad esportare verso detto paese.

5. L'interessato che non ha potuto concludere tale contratto ne informa l'organismo competente entro i termini imposti dalla presentazione del contratto ; il titolo non è rilasciato e la cauzione speciale è immediatamente svincolata.

6. Salvo caso di forza maggiore, se l'interessato non si conforma al disposto dei paragrafi 4 e 5, il titolo non è rilasciato e la cauzione speciale viene incamerata.

7. Se la durata di validità determinata non è quella richiesta dall'interessato, pur essendo superiore a quella prevista dagli articoli 21, 22 o 23, si applicano le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6. Tuttavia, l'interessato può rinunciare alla domanda di titolo entro il termine imposto per la presentazione del contratto ; in tal caso, la cauzione speciale viene immediatamente svincolata.

8. Se è stato rifiutato un prolungamento della durata di validità prevista dagli articoli 21, 22 o 23, il titolo non viene rilasciato. Tuttavia l'interessato può, entro i quindici giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda, esigere che questa sia considerata come domanda di titolo con durata di validità normale, la quale decorre dalla data di deposito della domanda iniziale ; in tal caso, egli precisa il quantitativo che desidera esportare, che deve essere compreso tra il minimo ed il massimo inizialmente dichiarati. Il titolo è rilasciato previa trasformazione della cauzione speciale nella cauzione prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE o dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE.

Il paese di destinazione indicato nella domanda iniziale è riportato nella casella n. 13 ed il titolo comporta l'obbligo di esportare verso detto paese.

Qualora venga rifiutato il rilascio di un titolo per una validità superiore la cauzione speciale è immediatamente svincolata se l'interessato ha comunicato all'organismo competente la rinuncia all'ottenimento del titolo con durata di validità normale, o alla scadenza di un periodo di 15 giorni, se entro tale periodo l'esportatore non ha chiesto di beneficiare dell'ottenimento di un titolo con durata di validità normale.

9. All'atto della trasformazione della cauzione speciale nella cauzione prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE o dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE l'importo di quest'ultima è modificato in funzione del quantitativo oggetto del contratto oppure del titolo, in caso di applicazione del paragrafo 8, seconda frase, e la differenza è immediatamente svincolata.

Articolo 25

1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE ammonta a :

a) 0,50 unità di conto per tonnellata, in caso di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali il prelievo o la restituzione non siano fissati in anticipo ;

b) 3 unità di conto per tonnellata, in caso di titoli d'importazione, e 5 unità di conto per tonnellata se si tratta di titoli d'esportazione per i quali il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo.

2. Per i titoli d'importazione e d'esportazione i tassi del 95 % e del 5 %, previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1373/70 sono sostituiti rispettivamente dai tassi del 93 % e del 7 %.

3. In caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1373/70, gli importi da prendere in considerazione per il calcolo della cauzione o della parte della cauzione che viene incamerata sono i seguenti :

a) se trattasi di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali il prelievo o la restituzione non sono fissati in anticipo : l'importo è determinato in conformità del paragrafo 1, lettera a),

b) se trattasi di titoli d'importazione per i quali il prelievo è stato fissato in anticipo : l'importo è determinato in conformità del paragrafo 1, lettera b),

c) se trattasi di titoli d'esportazione per i quali la restituzione è stata fissata in anticipo : 0,50 unità di conto per tonnellata, più un eventuale supplemento corrispondente alla differenza tra
 — la restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, e
 — la restituzione fissata in anticipo applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, se quest'ultimo importo è inferiore al primo.

Se il titolo obbliga ad esportare verso un determinato paese di destinazione, la restituzione presa in considerazione per il calcolo della cauzione che è incamerata, è quella valevole per detto paese. Negli altri casi, si prende in considerazione la restituzione valevole « per gli altri paesi terzi ».

Articolo 26

Se la durata di validità del titolo viene prolungata e l'importo del prelievo o della restituzione è stato fissato in anticipo, il supplemento o il correttivo applicabile è quello in vigore il giorno del deposito della domanda di titolo per una importazione od una esportazione da effettuare nel corso dell'ultimo mese di validità del titolo stesso.

TITOLO III

SETTORE DELLE UOVA — TITOLI DI PREFISSAZIONE

Articolo 27

La domanda del titolo ed il titolo devono recare nella casella 13 l'indicazione del o dei paesi di destinazione. Il titolo obbliga ad esportare verso detto o detti paesi.

Articolo 28

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70, al termine del sesto mese successivo.

2. Nel caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino alla data in cui devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dalla aggiudicazione. Tuttavia, la durata di validità di tale titolo non può essere superiore a 12 mesi successivi a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

Articolo 29

Il tasso della cauzione per i prodotti indicati nella tabella sottoportata è il seguente :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso in u.c./100 kg netti
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :	
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova :	
	I. atti ad usi alimentari :	
	a) Uova sgusciate :	
	1. essiccate	5,00
	2. altre	1,50
	b) Giallo d'uova :	
	1. liquido	2,50
	2. congelato	2,70
	3. essiccato	5,00

TITOLO IV

SETTORE DELLO ZUCCHERO — TITOLI D'IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE

Articolo 30

1. Se la restituzione è fissata in anticipo, nel quadro di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titoli di esportazione è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.

2. La domanda ed il titolo devono recare, nella casella 12, una delle diciture seguenti :

a) « Regolamento di gara n. . . . (G.U. n. . . del . . .)

Il termine di presentazione delle offerte scade il ».

b) « Ausschreibungsverordnung Nr. (ABl. Nr. . . . vom . . .)

Ablauf der Angebotsfrist am . . . ».

c) « Règlement d'adjudication n° . . . (JO n° . . . du . . .)

Délai de présentation des offres expirant le . »

d) « Verordening m.b.t. inschrijving nr (PB nr . . . van)

Indieningstermijn aanbiedingen eindigt op . . . ».

3. Il titolo d'esportazione è rilasciato per il quantitavo indicato nella dichiarazione di aggiudicazione. Esso contiene nella casella 18 la menzione del tasso della restituzione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione ed espressa nella moneta dello Stato membro che ha rilasciato il titolo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1373/70 non possono essere invocate in caso d'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Per lo zucchero bianco o greggio non denaturato, prodotto al di là della quota massima da esportarsi in virtù dell'articolo 25 del regolamento n. 1009/67/CEE, la domanda ed il titolo devono recare, nella casella 12, una delle diciture seguenti :

« da esportare in virtù dell'articolo 25 del regolamento n. 1009/67/CEE »

« à exporter en vertu de l'article 25 du règlement nº 1009/67/CEE »

« Gemäß Artikel 25 der V.O. Nr. 1009/67/EWG auszuführen »

« uit te voeren krachtens artikel 25 van Verordening nr. 1009/67/EEG ».

Il titolo deve recare, nella casella 18, una delle diciture seguenti :

« da esportare senza restituzione »

« à exporter sans restitution »

« ohne Erstattung auszuführen »

« uit te voeren zonder restitutie ».

Articolo 32

1. Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), b) e d), del regolamento n. 1009/67/CEE è valido sessanta giorni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

2. Il titolo d'importazione, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1009/67/CEE, è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino allo scadere del terzo mese successivo.

3. Se non sia stato deciso altrimenti nelle condizioni d'aggiudicazione, il titolo d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è valevole dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino alla fine dello scadere del terzo mese successivo.

Articolo 33

1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 1009/67/CEE ammonta, per 100 kg netti a :

a) Nel caso di titoli d'importazione o d'esportazione per i quali il prelievo o la restituzione non è fissato in anticipo :

— 0,20 unità di conto per i prodotti della voce 17.01 ;
— 0,02 unità di conto per i prodotti delle voci 12.04 e 17.03 ;
— 0,20 unità di conto per i prodotti delle voci 17.02 e 17.05 ;

b) Nel caso di titoli d'importazione per i quali il prelievo è fissato in anticipo :

— 2,50 unità di conto per i prodotti della voce 17.01 ;
— 0,60 unità di conto per i prodotti della voce 17.03 a condizione che il prelievo non sia uguale a zero ;
— 0,12 unità di conto per i prodotti della voce 17.03 a condizione che il prelievo sia uguale a zero.

c) Nel caso di titoli d'esportazione per i quali la restituzione è fissata in anticipo :

— 3,00 unità di conto per i prodotti della voce 17.01 ;
— 0,60 unità di conto per i prodotti della voce 17.03 ;
— 0,20 unità di conto per i prodotti delle voci 17.02 e 17.05.

2. Nel caso di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1373/70, gli importi da prendere in considerazione per il calcolo della cauzione che viene incamerata sono i seguenti :

a) l'importo indicato al paragrafo 1, lettera a), quando si tratta di titoli d'importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo o della restituzione ;

b) l'importo indicato al paragrafo 1, lettera a), maggiorato di un importo uguale alla differenza

esistente tra il prelievo fissato in anticipo, maggiorato, se del caso, del supplemento e il prelievo applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione maggiorato, se del caso, del supplemento, se quest'ultimo prelievo è inferiore al primo, quando si tratta di titoli d'importazione per prodotti delle voci 17.01 e 17.03 con fissazione anticipata del prelievo.

Tuttavia, l'importo è almeno uguale a 0,12 unità di conto per 100 kg netti per i prodotti della voce 17.03.

c) Se si tratta di titoli d'esportazione per prodotti delle voci 17.01 e 17.03 per i quali la restituzione è fissata in anticipo, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è maggiorato di un importo uguale alla differenza :

— per lo zucchero greggio, tra il prezzo « spot » quotato alla Borsa di Londra alla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 e il prezzo « spot » quotato alla Borsa di Londra nell'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, se tale prezzo è inferiore al primo ;

— per lo zucchero bianco, tra il prezzo « spot » quotato alla Borsa di Parigi alla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 e il prezzo « spot » quotato alla Borsa di Parigi l'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, se tale prezzo è inferiore al primo ;

— per il melasso, tra la restituzione applicabile alla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 e la restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, se tale restituzione è superiore alla prima.

d) Se si tratta di titoli d'esportazione per i prodotti delle voci 17.02 e 17.05 e previsti all'articolo 1 del regolamento n. 1009/67/CEE con fissazione anticipata della restituzione, l'importo di cui al paragrafo 1 lettera c), terzo trattino, del presente articolo.

TITOLO V

SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI :

TITOLI D'IMPORTAZIONE E D'ESPORTAZIONE

Articolo 34

Ogni esportazione fuori della Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 per i quali sia fissata una restituzione in anticipo è soggetta alla presentazione di un titolo d'esportazione.

Articolo 35

1. Il titolo d'importazione è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 e fino allo scadere del secondo mese successivo.

2. Il titolo d'esportazione è valido a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 ;

a) allo scadere del secondo mese successivo :

— per i prodotti di cui alle sottovoci 04.02 A II b) 1 e 04.02 B I b) 2 aa) della tariffa doganale comune ;

— per i prodotti di cui alla voce 04.03 della tariffa doganale comune, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale a 99,5 % in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto superiore a 5 chilogrammi oppure in altri imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 chilogrammo ;

b) del quinto mese successivo per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Tuttavia, in casi particolari, può essere prevista una durata di validità speciale.

3. In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione è valido a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 sino alla data in cui devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione. Tuttavia, la durata di validità di tale titolo non può superare i 18 mesi successivi a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

Articolo 36

1. Se le condizioni della gara indetta dalle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro, non appartenenti a quest'ultimo, stabiliscono approssimativamente il quantitativo di latte o di pro-

dotti lattiero-caseari da fornire, (dato che il quantitativo che sarà effettivamente fornito può essere determinato solo alla fine del periodo di consegna previsto nella gara), il titolo è rilasciato per la quantità stabilita approssimativamente nelle condizioni di gara, in appresso denominata quantità indicativa. In tal caso una delle seguenti menzioni è posta nella casella 12 della domanda del titolo nonchè del titolo :

« quantità indicativa »
« quantité indicative »
« Richtmenge »
« geschatte hoeveelheid ».

Il titolo può essere utilizzato soltanto per tale quantità. L'impegno di esportare è soddisfatto quando la quantità determinata per la fornitura effettuata dall'organismo che ha proceduto all'aggiudicazione, in appresso denominata quantità definitiva, è stata esportata. Gli interessati forniscono all'organismo emittente le relative prove.

2. La domanda del titolo ed il titolo comportano, nella casella 13, l'indicazione della destinazione. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.

3. Qualora la quantità da esportare sia superiore alla quantità indicativa, uno o più titoli complementari sono rilasciati dall'organismo emittente il titolo originario, su domanda dell'interessato. Il titolo complementare deve recare le stesse menzioni che figurano nel titolo originario, salvo quelle relative alla quantità e alla data del rilascio. Inoltre esso comporta, nella casella 2, una delle seguenti diciture :

« titolo complementare »
« certificat complémentaire »
« Zusatzlizenz »
« Aanvullend certificaat »

4. Qualora la quantità definitiva sia inferiore alla quantità indicativa menzionata nel titolo originario e eventualmente nel o nei titoli complementari, la cauzione corrispondente alla quantità residua è svincolata.

5. Le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1373/70 non si applicano ai titoli di cui al presente articolo.

Articolo 37

1. La cauzione relativa ai titoli d'importazione applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ammonta a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

2. La cauzione relativa ai titoli d'esportazione applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ammonta per 100 kg di peso netto a :

— 3,00 unità di conto per i prodotti della voce 04.03 della tariffa doganale comune ;

— 1,00 unità di conto per gli altri prodotti.

TITOLO VI

SETTORE DELLA CARNE BOVINA : TITOLI DI IMPORTAZIONE

Articolo 38

Il titolo d'importazione è valido per un periodo di novanta giorni dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70. Tuttavia, il titolo che dà diritto al regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb), del regolamento (CEE) n. 805/68 è valido 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo.

Articolo 39

Il tasso della cauzione relativa ai titoli ammonta a 10,00 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 40

Il beneficio del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere b) bb), del regolamento (CEE) n. 805/68 è accordato soltanto su presentazione di un titolo rilasciato conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 41

1. La domanda del titolo ed il titolo devono recare, nella casella 12, una delle seguenti diciture :

« carni destinate alla trasformazione — Regime bb) »

« zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch — Regelung bb) »

« Viandes destinées à la transformation — régime bb) »

« Vlees bestemd voor verwerking — bb) regeling »

2. Il titolo deve recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

« Sospensione del prelievo fino al ... % per (quantità in cifre e in lettere) kg »

« Aussetzung der Abschöpfung in Höhe von v. H. für (Menge in Zahlen und Worten) kg »

Suspension du prélèvement à concurrence de ... % pour (quantités en chiffres et en lettres) kg »

« Schorsing van de heffing ten belope van % voor..... (hoeveelheid in cijfers en letters) kg »

Il tasso della percentuale è quello valevole il primo giorno di ogni trimestre. Il titolo è valido soltanto nei limiti del quantitativo indicato nella casella 20.

Articolo 42

1. La domanda può essere presentata esclusivamente entro i primi dieci giorni di ciascun trimestre.

Essa è ricevibile soltanto se il regime speciale è applicabile il giorno previsto per il rilascio effettivo del titolo.

2. L'undicesimo giorno di ciascun trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto e prima delle ore 16, il quantitativo globale oggetto delle domande di cui al paragrafo 1 presentato nel periodo previsto dal primo comma del medesimo paragrafo.

Se tale giorno non è considerato feriale nello Stato membro, la comunicazione viene effettuata il primo giorno feriale successivo e prima delle ore 16.

3. Il rilascio del titolo si effettua il ventunesimo giorno del primo mese di ciascun trimestre.

Tuttavia, se tale giorno non è considerato feriale nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, il titolo è rilasciato il primo giorno feriale successivo.

4. I titoli possono essere rilasciati soltanto per una percentuale della quantità richiesta. Tale percentuale è unica per tutte le domande presentate.

Tuttavia, può essere deciso che tale percentuale sia applicabile unicamente alle domande presentate che superano un quantitativo da determinare e alle quantità che superano tale tonnellaggio. In questo caso, la percentuale non si applica alle quantità uguali o inferiori al summenzionato quantitativo. Più domande di uno stesso interessato, presentate nel corso del periodo di cui al paragrafo 1 anche quando concernono prodotti derivanti da sottovoci tariffarie differenti, si considerano come domanda unica.

5. La cauzione è liberata immediatamente :

a) per le domande che non sono ricevibili a norma del paragrafo 1, secondo comma ;

b) in caso di applicazione del paragrafo 4, proporzionalmente alla quantità per la quale una domanda non è stata accolta.

Articolo 43

Se il quantitativo globale oggetto delle domande depositate nel corso del periodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, è inferiore al quantitativo risultante dal bilancio trimestrale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, può essere deciso che le domande di titolo possono essere ripresentate nel corso di uno o più periodi determinati nell'ambito del trimestre considerato. In tal caso, vengono fissate nuove date per la trasmissione delle domande da parte degli Stati membri e per il rilascio dei relativi titoli.

TITOLO VII

SETTORE DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI : TITOLI DI PREFISSAZIONE

Articolo 44

Gli Stati membri applicano, su richiesta dell'interessato, il regime di fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 45

Il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino allo scadere del quinto mese succesivo.

Articolo 46

All'atto dell'importazione di un prodotto soggetto a restrizioni quantitative in uno Stato membro, l'utilizzazione del titolo nel predetto Stato membro è subordinata all'esibizione di un documento nazionale recante autorizzazione preventiva all'importazione.

Articolo 47

1. Per quanto concerne i prodotti della voce 20.07, una tolleranza di 0,03 è ammessa in rapporto alla specificazione tariffaria relativa alla densità del prodotto, per l'applicabilità del titolo.

Il titolo relativo alle importazioni deve recare nella casella 20, e quello relativo all'esportazione nella casella 18, una delle seguenti diciture :

« Tolleranza densità 0,03 »

« Toleranz Dichte 0,03 »

« Tolérance densité 0,03 »

« Dichtheidstolerantie 0,03 ».

2. In caso di esportazione, il titolo deve recare, nella casella n. 12, l'indicazione del o dei prodotti di base (zucchero, glucosio, o sciroppo di glucosio), per i quali la restituzione è fissata in anticipo.

Articolo 48

Il tasso della cauzione, a seconda dei prodotti, è fissato nella seguente tabella :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso in u.c./100 kg netti
ex 13.03 B	Pectina	0,15
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda, con aggiunta di zuccheri	0,15
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri	0,15
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	0,60
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	1,50
ex 20.05	Puree e paste di frutta, confetture, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri :	
	1. Puree e paste di marroni	1,50
	2. Altre :	
	— con un tenore in peso di zucchero superiore al 30 %	1,50
	— altre	0,25
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservata con aggiunta di zuccheri	0,25
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) e di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri :	
	— con un tenore in peso di zucchero addizionato superiore al 30 %	1,50
	— altri	0,25

TITOLO VIII

SETTORE VITIVINICOLO : TITOLI D'IMPORTAZIONE

Articolo 49

1. La domanda del titolo e il titolo devono recare, nella casella n. 12, le seguenti indicazioni supplementari :

a) il colore del vino o del mosto,

b) per il Riesling o il Sylvaner, la designazione del vitigno.

2. Se la sottovoce della tariffa doganale comune comporta una specificazione relativa alla gradazione alcolometrica del prodotto, è ammessa una tolleranza di 0,4 gradi rispetto a tale specificazione, per l'utilizzazione del titolo. Il titolo deve recare, nella casella n. 20, una delle seguenti menzioni :

« Tolleranza di 0,4 gradi »

« Toleranz 0,4 ° »

« Tolerancie van 0,4 graad »

« Tolérance de 0,4 degré »

Articolo 50

Il titolo d'importazione è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 e fino allo scadere del terzo mese successivo.

Articolo 51

Il tasso della cauzione figura nella seguente tabella :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso espresso in volume o peso netto
08.04 A II	Uve fresche diverse da quelle da tavola	1,50 u.c./100 kg
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentate anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	2,00 u.c. l'hl
Nota complementare 4 a) del capitolo 22	Vini alcolizzati	2,50 u.c. l'hl
Nota complementare 4 b) del capitolo 22	Vini liquorosi	7,50 u.c. l'hl
22.05 A	Vini spumanti	6,00 u.c. l'hl
22.05 B	Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 atmosfera ed inferiore a 3 atmosfere, misurata a 20 °C	6,00 u.c. l'hl
22.05 C	altri vini :	
	I. con gradazione alcolica effettiva di 13 gradi o meno	2,00 u.c. l'hl
	II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 gradi e non superiore a 15 gradi	2,50 u.c. l'hl
	III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°	3,00 u.c. l'hl
	IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° gradi e non superiore a 22°	3,50 u.c. l'hl
	V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°	4,00 u.c. l'hl
22.07 A	Vinello	1,00 u.c. l'hl
22.10 A	Aceto di vino	2,00 u.c. l'hl
23.05 A	Feccie di vino	1,00 u.c. l'hl
23.05 B	Tartaro greggio	0,10 u.c./100 kg
23.06 A I	Vinaccia	1,00 u.c./100 kg

Articolo 52

Non è richiesta alcuna cauzione se la domanda di titolo concerne un quantitativo inferiore o uguale a 1 ettolitro, oppure, se del caso, a 100 kg.

TITOLO IX

PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI SOTTO FORMA DI MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO : TITOLI DI FISSAZIONE ANTICIPATI

Articolo 53

Il titolo è chiesto e rilasciato per un solo prodotto di base. Esso deve recare la designazione delle merci nella cui forma questo prodotto di base è esportato.

Sullo stesso titolo possono essere designate soltanto le merci la cui esportazione dà luogo, per il prodotto di base preso in considerazione, alla concessione di una restituzione calcolata in funzione del medesimo tasso.

Articolo 54

La domanda dei titoli ed i titoli devono recare :

a) nella casella n. 12, la designazione della o delle merci da esportare nonché l'indicazione della o delle relative voci o sottovoci tariffarie, specificate negli allegati B o C del regolamento (CEE) n. 204/69 ; tuttavia, quando il tasso della restituzione relativa al prodotto di base per il quale il titolo è rilasciato differisce secondo la voce tariffaria o secondo le caratteristiche della merce da esportare, nel titolo si deve precisare l'esatta designazione di quest'ultima indicando la sottovoce della tariffa doganale comune relativa al prodotto ;

b) nella casella n. 6, l'indicazione della natura e, nelle caselle n. 10 e n. 11, della quantità netta espressa in peso netto del prodotto di base di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69, per il quale la restituzione è fissata in anticipo, sono quelle che risultano dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, di detto regolamento ; nelle caselle n. 7 e n. 8 rispettivamente la designazione secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune e il numero della tariffa corrispondente al prodotto di base per il quale il titolo è rilasciato.

Articolo 55

Il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino allo scadere del quinto mese successivo.

Tuttavia per quanto riguarda :

a) l'orzo esportato sotto forma di birra (voce 22.03 della tariffa doganale comune),

b) il latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore, in peso, di acqua inferiore al 5 % (PG 2), necessario per il calcolo della restituzione applicabile all'esportazione della caseina (sottovoce 35.01 A della tariffa doganale comune), e dei caseinati (ex. 35.01 C della tariffa doganale comune).

Il titolo è valido a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino allo scadere dell'undicesimo mese successivo.

Per quanto concerne le uova in guscio di volatile da cortile, fresche o conservate, non da cova, che servono al calcolo della restituzione applicabile all'esportazione dell'ovoalbumina (sottovoce ex 35.02 A II a) della tariffa doganale comune), il titolo è valido dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1373/70 fino allo scadere del sesto mese successivo.

Articolo 56

Il tasso della cauzione relativo ai titoli è fissato nella seguente tabella:

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti di base	Tasso in u.c./100 kg netti di prodotto di base
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso d'acqua inferiore al 5 % (PG 2) :	
	— esportato sotto forma di caseina o di caseinati	0,50
	— esportato sotto forma di altre merci	1,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 %, e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	1,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % e avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4)	1,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6)	3,00
04.05 A I b)	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, non da cova, esportate sotto forma di ovoalbumina	1,00
10.01	Frumento, compreso quello segalato	0,50
10.02	Segala	0,50
10.03	Orzo	0,50
10.04	Avena	0,50
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina	0,50
ex 10.06 A	Riso semigreggio	0,50
ex 10.06 B	Riso lavorato	0,50
10.06 C	Riso spezzato	0,50
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	0,50
11.01 B	Farina di segala	0,50
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	0,50
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	0,50
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido	3,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore, in peso, allo stato secco, del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	1,00
17.03	Melassi, anche decolorati	0,60

Articolo 57

Le disposizioni dei seguenti regolamenti sono abrogate :

— regolamento n. 174/66/CEE della Commissione, del 7 novembre 1966, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dell'olio d'oliva (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70 (2) ;

— articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi (3) modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1486/69 (4) ;

— regolamento n. 473/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, relativo ai titoli d'importa-

(1) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3485/66.
(2) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 6.
(4) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 7.

zione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso ed i prodotti trasformati a base di riso (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70 ;

— articoli 1 e 3 del regolamento n. 901/67/CEE della Commissione, del 24 novembre 1967, relativo al regime della fissazione in anticipo della restituzione per alcune esportazioni di semi oleosi (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1801/68 (3) ;

— regolamento (CEE) n. 836/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per lo zucchero, le barbabietole da zucchero e il melasso (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70 ;

— regolamento (CEE) n. 1083/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione relative ai titoli d'importazione nel settore delle carni bovine (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70 (6) ad eccezione degli articoli 10 e 11 ;

— regolamento (CEE) n. 1096/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione nel settore del latte e dei prodotti del latte (7), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70 ;

— articoli 2, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1100/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione per la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti del latte ;

— regolamento (CEE) n. 1128/68 della Commissione, del 30 luglio 1968, relativo al regime di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (8) ;

— regolamento (CEE) n. 153/69 della Commissione, del 27 gennaio 1969, relativo alle modalità d'applicazione della fissazione anticipata del prelievo all'importazione d'olio d'oliva (9) ;

— articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 154/69 della Commissione, del 27 gennaio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e prelievi all'esportazione d'olio d'oliva (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 2219/70 (11) ;

— regolamento (CEE) n. 537/69 della Commissione, del 24 marzo 1969, recante disposizioni complementari per i titoli d'esportazione dei prodotti lattiero-caseari in taluni bandi di gara (12) ;

— regolamento (CEE) n. 577/69 della Commissione, del 26 marzo 1969, relativo ai certificati di fissazione anticipata per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci, non comprese nell'allegato II del trattato (13), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70 ;

— regolamento (CEE) n. 570/70 della Commissione, del 26 marzo 1970, che stabilisce le modalità di applicazione per la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova (14), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70, ad eccezione degli articoli 9 e 10 ;

— regolamento (CEE) n. 1014/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, relativo ai titoli d'importazione nel settore vitivinicolo (15), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1373/70, ad eccezione degli articoli 10 e 11.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, comma 2, del regolamento (CEE) n. 1373/70.

Articolo 58

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 16.
(2) GU n. 287 del 25. 11. 1967, pag. 12.
(3) GU n. L 275 del 13. 11. 1968, pag. 6.
(4) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 38.
(5) GU n. L 181 del 27. 6. 1968, pag. 11.
(6) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 2.
(7) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 14.
(8) GU n. L 187 del 31. 7. 1968, pag. 9.
(9) GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 2.
(10) GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 4.
(11) GU n. L 240 del 30. 10. 1970, pag. 72.
(12) GU n.L 72 del 24. 3. 1969, pag. 1.
(13) GU n. L 75 del 28. 3. 1969, pag. 27.
(14) GU n. L 70 del 27. 3. 1970, pag. 4.
(15) GU n. L 118 del 1°. 6. 1970, pag. 3.